

Proponente: 31.B
Proposta: 2026/256
del 14/04/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 659
del 14/04/2026

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN PERCORSO PCTO PRESSO QUESTA AMM.NE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PER 16 STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO ARTISTICO "G. CHIERICI" DI REGGIO EMILIA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Ai sensi delle vigenti normative relative alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs.vo 196/2003, al Regolamento UE 679/2016 e a recenti risoluzioni del Garante per la protezione dei dati personali - ai fini della tutela della riservatezza delle interessate secondo il principio di pertinenza non eccedenza, le interessate non vengono generalizzate all'interno del provvedimento, ma, utilizzando la tecnica dell'identità celata dall'allegato non pubblicabile", le stesse vengono generalizzate all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile.

Preso atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- che con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;

Visti e richiamati, in materia di tirocini formativi e di orientamento:

- l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", il quale prevedeva tra l'altro quanto segue: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio abilitati ed in essa individuati e tra i quali principalmente figurano le Università, i Centri per l'Impiego, i Centri di Formazione Professionale, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, per l'attivazione di tirocini formativi per laureati o laureandi ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al precedente punto, nonché della sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;
- la complessiva competenza in materia di attivazioni di tirocini formativi e di orientamento professionale da sempre, ed ancora attualmente, rimessa in capo al Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco;
- la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta "Legge Fornero" n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato

Regioni Province autonome per la definizione di “Linee Guida” condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;

- le successive “Linee guida in materia di tirocini” adottate in esecuzione dell’art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 / CSR del 24 gennaio 2013, le quali:
 - operano un “distinguo” tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
 - specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall’applicazione delle Linee Guida;
- e nelle quali, tra l’altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle “Linee guida”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e che la rende in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida sopracitate;
- La deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1005 del 18/06/2019 “L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini”, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari di cui all’art. 24 comma 3 e di progetto personalizzato di cui all’art. 26 novies della Legge Regionale 17/2005;
- le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, adottate dall’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 1, comma 34, della L. 28/06/2012, n. 92 – Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017 – le quali aggiornano e sostituiscono le Linee guida in materia di tirocini extracurricolari precedentemente approvate Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013, che dovevano tuttavia essere recepite dalle singole Regioni per trovare applicazione sul territorio;
- la Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 356 del 12/03/2018 con la quale è stato approvato il progetto di Legge Regionale, recante “Disposizioni in materia di tirocini”. Modifiche alla Legge Regionale n. 17/2005 e s.m.i., che prevedeva sostanzialmente il recepimento delle Linee Guida ed un adeguamento della Legge Regionale in relazione alle modifiche introdotte dalle suddette Linee Guida Statali;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1 del 04/03/2019 che recepisce le Linee Guida e a partire dal 1° Luglio 2019 apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e. s.m.i. che la rendono in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida sopracitate;
- la Legge 107 del 13/07/2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola” e le successivamente modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018, che rende obbligatori per tutti i ragazzi dell’ultimo triennio di scuola media superiore, un periodo di “alternanza scuola / lavoro” di un numero di ore di durata variabile, a seconda della tipologia di istituto frequentato (Licei / Tecnici /Professionali), che si inserisce nell’ambito della normativa dei tirocini formativi di cui all’art. 18 della Legge 196/1997 e regolamento attuativo D.M. 142/1998;
- la conseguente “Guida Operativa per la Scuola – Attività di alternanza scuola lavoro”, pubblicata in ottobre 2015 a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contenente tra l’altro la modulistica di riferimento per l’attivazione dei tirocini di alternanza scuola lavoro rivolti agli studenti dell’ultimo triennio degli Istituti Superiori di cui alla Legge 107/2015 (Convenzione, Presentazione progetto di alternanza scuola lavoro, Patto formativo dello studente – modulo di adesione alle attività di alternanza scuola-lavoro ecc.);
- l’art. 57 comma 18 della legge 30 dicembre 2021, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di

Bilancio 2019) che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (P.C.T.O.);

Preso atto:

- che per quanto attiene ai tirocini curricolari - ai quali non si applicano, come anzidetto, in via diretta né le “Linee guida in materia di tirocini” né conseguentemente la Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia Romagna n. 1 del 04/03/2019 - non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curricolari;
- che per i tirocini curricolari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia Romagna, la principale normativa di riferimento, come da indicazioni pervenute dalla stessa Regione Emilia Romagna, resta quella Statale di cui all’art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo o dei soggetti promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o espressamente previsto dalle suddette normative, anche ai fini di una maggior correttezza ed omogeneità nello svolgimento in concreto del tirocinio, occorre far riferimento alla Legge Regionale, alla quale comunque il Comune di Reggio Emilia, intende attenersi per quanto più possibile;
- che come anzidetto, anche le esperienze di “Alternanza scuola lavoro” di cui alla Legge 107/2015 “Buona Scuola” con le successivamente modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018,- così come indicato nelle note del documento di “Guida Operativa per la Scuola – Attività di alternanza scuola” pubblicata dal MIUR in Ottobre 2015, rivolti agli studenti dell'ultimo triennio degli Istituti Superiori - rientrano a tutt'oggi nell'ambito dei tirocini curricolari normati dall'art. 18 della legge 196/1997 (“Tirocini formativi e di orientamento”) e dal relativo Decreto attuativo DM 142/1998 e che pertanto nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura è dovuta allo studente in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;
- l’alternanza scuola-lavoro, a seguito dell’Art. 57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O.

Visto anche il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che all’art. 2 “equipara”, ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l’erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione / formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge, ivi compresi anche gli studenti in alternanza scuola / lavoro, quantomeno per la parte di formazione specifica non interamente resa già agli studenti dall’Istituto scolastico di provenienza (soggetto promotore);

Preso atto:

- che da sempre, il Comune di Reggio Emilia quale pubblica amministrazione, è sensibile alle tematiche relative alla “formazione” in senso ampio ed all’inserimento, anche presso le proprie strutture, di soggetti impegnati, a vario titolo, in percorsi progettuali di formazione e/o di orientamento professionale, mediante attivazione di specifici tirocini formativi / di orientamento, qualora coerenti con il percorso universitario, scolastico, formativo in corso di effettuazione;
- che a tal fine, da sempre, e seguendo l’evoluzione normativa nel tempo intervenuta in materia, il Comune ha stipulato apposite Convenzioni con i diversi soggetti promotori a ciò autorizzati ed interessati (Università, Istituti Scolastici superiori, AUSL, Cooperative Sociali, Centri di formazione professionale, ecc.), al fine di ospitare in tirocini / stage formativi e di orientamento, i soggetti impegnati e frequentanti percorsi universitari, scolastici, di formazione, di inserimento/reinserimento sociale a vario titolo, individuati dai soggetti promotori con varie modalità, da ultimo soprattutto e sempre più frequentemente individuati mediante modalità informatica on-line tramite i “Portali” dei soggetti promotori (principalmente Università), attraverso i quali si procede tra l’altro, alla compilazione/approvazione dei progetti formativi ed all’accettazione/validazione delle autocandidature dei soggetti individuati;
- che in caso ed a seguito di inserimento dei soggetti in percorsi di tirocinio, il Comune di Reggio Emilia garantisce la loro specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

svolta in modo collettivo con altri inserimenti in tirocinio, mediante utilizzo di apposita figura professionale interna all'Ente e coincidente con il Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia o mediante utilizzo di un soggetto esterno (unicamente qualora la stessa formazione non sia già stata resa ed effettuata in maniera certificata, dal soggetto Promotore mediante appositi e specifici moduli formativi);

Premesso:

- che il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia ha manifestato l'interesse ad attivare per 16 studenti un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- che il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia ha richiesto con specifica lettera agli atti di questo Comune al Protocollo Generale n. 58393 del 06.03.2026, la disponibilità di questa Amministrazione Comunale ad ospitare in P.C.T.O. coerente al piano di studio, n. 16 studenti, ai sensi dell'art. 18 della legge 196/07, del D.M. 142/98 e della legge n. 107/2015, frequentanti gli indirizzi di studio studio Figurativo, Moda, Arredo, Architettura, Gioiello, Multimediale e Ceramica e, in caso di accoglimento della richiesta si sarebbe proceduto alla redazione di apposito e specifico Progetto Formativo. Tale tirocinio rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), quale parte integrante e a completamento del percorso di studi degli studenti e con attribuzione di crediti formativi;
- che il Servizio Cultura Intercultura Giovani Università – UOC Gestione Sistema Museale del Comune di Reggio Emilia, si è reso disponibile ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti del Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia per lo svolgimento delle attività previste dai progetti formativi da effettuarsi presso i Musei Civici del Comune di Reggio Emilia;
- che il Servizio Cultura Intercultura Giovani Università – UOC Gestione Sistema Museale ha chiesto pertanto autorizzazione ad effettuare tali tirocini (PCTO) al competente Servizio Risorse Umane e Organizzazione;

Valutato:

- che tali percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), rivolti a tre studentesse del Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia, la cui principale normativa di riferimento è la Legge 107/2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola”, rientra nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento curricolari di cui all'art. 18 della legge 196/97 e del D.M. n. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento”, pertanto, come detto in premessa, non soggiace direttamente alla disciplina di cui alle “Linee Guida in materia di tirocini” stipulate in sede di Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017 nè di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i. (L.R. Emilia Romagna n. 1 del 04/03/2019);
- che l'Alternanza scuola-lavoro, a seguito dell'Art. 57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata PCTO;
- che pertanto a tale esperienza non deve essere corrisposta alcuna indennità di partecipazione al tirocinio;
- che gli obiettivi dell'esperienza di tirocinio e di orientamento sono principalmente quelli di favorire l'orientamento dei giovani al lavoro e di avvicinare gli studenti all'ambiente lavorativo, approfondendo le proprie competenze culturali e professionali, anche al fine di assicurare loro l'acquisizione di ulteriori competenze gestionali, organizzative, progettuali idonee al percorso culturale effettuato, spendibili successivamente anche nel mercato del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, così come ribadito dalla Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica e successivamente in particolare anche dalla Legge n. 107/2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola”;
- che lo scrivente Servizio ha verificato che con l'attivazione dei tirocini richiesti non viene superata per l'intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili

contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge;

Considerato:

- la Convenzione stipulata con il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia agli atti di questo Comune al n. 120973 di P.G. del 09.05.2025 avente ad oggetto: “Convenzione tra Istituzione Scolastica e Soggetto Ospitante” che costituisce Allegato A al presente provvedimento;
- che il Servizio Cultura Intercultura Giovani Università – UOC Gestione Sistema Museale del Comune di Reggio Emilia ha concordato con il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia i contenuti, gli obiettivi e le modalità di effettuazione del tirocinio e hanno redatto apposito Progetto Formativo, che costituisce Allegato B) al presente provvedimento;
- che i soggetti individuati dal Liceo Artistico “G. Chierici”, saranno unicamente generalizzati all’interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile;

Preso atto altresì che anche la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa agli studenti ed effettuata in maniera certificata dal soggetto Promotore mediante appositi e specifici moduli per la parte inerente la Formazione Generale e Formazione Specifica;

Rilevato:

che dall’inserimento degli studenti del Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia, configurandosi l’esperienza di tirocinio formativo nell’ambito del percorso curricolare, e considerato che gli stessi studenti godono delle seguenti coperture assicurative:

- Polizze assicurative: POLIZZA N 206005992 Pluriass Scuola – Unipol S.P.A.

a cui ha provveduto il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare un periodo tirocinio formativo e di orientamento / alternanza scuola-lavoro P.C.T.O. per 16 studenti del Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia frequentanti gli indirizzi di studio Figurativo, Moda, Arredo, Architettura, Gioiello, Multimediale e Ceramica, generalizzato unicamente nella Relazione Allegata (non pubblicabile per i motivi suesposti), a partire dal 20.04.2026 al 03.06.2026 presso il Servizio Cultura Intercultura Giovani Università – UOC Gestione Sistema Museale del Comune di Reggio Emilia;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza)
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- l’art. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l’art. 14 - sezione A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’incarico attribuito alla Dott.ssa Isabella Medicina dal Sindaco Marco Massari in data 28/03/2025 (P.G. n. 85987) della direzione del Servizio “Risorse Umane e Organizzazione” a decorrere dal 01.04.2025;

DETERMINA

1. di autorizzare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, gli studenti frequentanti il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia, a svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento/alternanza scuola lavoro P.C.T.O., ai sensi di legge, presso il Comune di Reggio Emilia a partire dal 20.04.2026 al 03.06.2026, sulla base della Convenzione stipulata tra il Comune di Reggio Emilia e il Liceo Artistico “G. Chierici” avente ad oggetto: “Convenzione tra Istituzione Scolastica e Soggetto Ospitante” che costituisce Allegato A) al presente provvedimento e dello specifico “Progetto Formativo” che costituisce Allegato B) al presente provvedimento;
2. di prendere atto che anche la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa agli studenti ed effettuata in maniera certificata dal soggetto Promotore mediante appositi e specifici moduli per la parte inerente la Formazione Generale e Formazione Specifica;
3. che dall’inserimento degli studenti del Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia, configurandosi l’esperienza di tirocinio formativo nell’ambito del percorso curricolare, e considerato che gli stessi godono delle seguenti coperture assicurative:
 - Polizze assicurative: POLIZZA N 206005992 Pluriass Scuola – Unipol S.P.A. cui ha provveduto il Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Isabella Medicina)